

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Silvio Brusaferrò

E

Accademia dei Lincei, in seguito denominata Accademia, con sede in Roma via della Lungara 10, CF 80146810587, rappresentata dal proprio Presidente e legale rappresentante, Prof. Giorgio Parisi

di seguito congiuntamente definite per brevità anche “Parti”

Premesso che

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- in considerazione del proprio ruolo istituzionale, ISS è impegnato su tutti gli aspetti di contrasto al virus;
- l'Accademia Nazionale dei Lincei, massima istituzione culturale italiana, è ente pubblico non economico di “notevole rilievo” ex d.p.c.m. 6 aprile 2006, ed ai sensi dell'art. 33 cost. si dà propri ordinamenti con lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura;
- le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela della salute pubblica una collaborazione finalizzata allo scambio di informazioni e metodologie scientifiche per ciò che attiene agli effetti della pandemia da Covid-19.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

L'ISS e Accademia intendono collaborare sull'analisi dei dati relativi alla diffusione di COVID-19 in Italia, pianificando le attività di ricerca e divulgazione dei risultati. L' Accordo comprenderà lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ Condividere apertamente i dati della sorveglianza Covid-19 in ossequio al dettato normativo delle OCDPC n. 640 del 27 febbraio 2020 e n. 691 del 4 agosto 2020;
- ✓ Sviluppare, valutare scambiare metodologie scientifiche di analisi e informazioni nell'ambito del monitoraggio e controllo dell'epidemia da SARS-COV-2;
- ✓ Valorizzare i risultati dal punto di vista scientifico e di Sanità Pubblica;
- ✓ Divulgare i risultati e le conoscenze presso la comunità scientifica e la cittadinanza.

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

Le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento: l'ISS alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali, e l'Accademia ai suoi Soci e alle dotazione strumentali, di cui i Soci sono responsabili.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall'art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 4

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 5
Responsabili Scientifici

Le persone incaricate di coordinare le attività scientifiche sarà per l'ISS il dott. Patrizio Pezzotti e, per Accademia, il Socio Enrico Alleva

Art. 6
Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche derivanti dalla elaborazione dei dati afferenti la pandemia, così come riportato nell'articolo 2.

Art.7
Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma dell'accordo stesso e necessarie per lo svolgimento delle attività.

Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato e conservate presso il server dell'ISS relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Art. 8
Confidenzialità

Nell'ambito della collaborazione di cui alle premesse, nel caso di specifiche informazione e dati che una della due Parti motivatamente classifichi come confidenziali, le Parti si impegnano a non divulgare e comunicare, in qualunque modo o forma, queste informazioni e dati e le conoscenze derivanti senza la reciproca preventiva autorizzazione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

In considerazione della contingente situazione di emergenza e, in ragione del ruolo di guida nazionale assegnato a ISS in tale contesto, restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto.

Art. 9

Pubblicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni dei risultati scientifici avverranno esclusivamente in forma anonima ed aggregata dei dati raccolti.

Ogni pubblicazione e/o comunicazione avverrà esclusivamente previo consenso scritto scambiato tramite i rispettivi delegati.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art. 10

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto sui segni distintivi delle due parti.

Art. 11

Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

I dati verranno usati a soli scopi scientifici allo scopo di incrementare la comprensione delle caratteristiche epidemiche del COVID-19. I risultati delle analisi fatte utilizzando i dati saranno diffusi utilizzando i canali usuali della comunità scientifica: archivi e riviste scientifiche.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le parti nell'ambito delle rispettive competenze implementano ed aggiornano il registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR RE 2016/679 inserendo le attività trattamentali oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 12 Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 13 Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 14 Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 15 Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.

Art. 16
Imposta di registro

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).

Art. 17
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. Il presente atto si compone di 17 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Per l'Istituto Superiore di Sanità
Il Legale Rappresentante
Prof. Silvio Brusaferrò

Per l'Accademia
Il Presidente
Prof. Giorgio Parisi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.